



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al N. 6672/2009 R.G., avente ad oggetto: mansione e jus variandi

PROMOSSA DA

[REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]





RESISTENTE/I

Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del Tribunale di Catania in data 16 maggio 2012, che il carico del ruolo assegnatogli era pari, a tale data, a circa 2500 procedimenti ordinari pendenti (oltre i procedimenti speciali), che solo nel triennio 16 maggio 2012 – 30 agosto 2015, anche a causa delle gravi carenze di organico, risultano assegnati allo scrivente circa 5445 procedimenti sopravvenuti, che la presente Sezione è stata già dichiarata sede a copertura necessaria, che il Presidente del Tribunale, con nota 3.12.2012 (prot. N. 6635/12U) indirizzata per conoscenza anche al C.S.M., al Presidente della Corte di Appello e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, rilevata la particolare insufficienza della pianta organica, ha chiesto al Ministero della Giustizia l'aumento della stessa per almeno ulteriori "10 unità", che fino ad oggi nessun aumento dell'organico è stato disposto da chi di competenza.

All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.

Nel merito, il ricorso è fondato per quanto segue, atteso che:

- 1) è pacifico che le parti ricorrenti, tutte dipendenti dell'azienda resistente nella qualità di dirigenti medici, ed assegnate all'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Bronte, siano specialisti in medicina interna o in gastroenterologia;
- 2) è parimenti incontroverso che le stesse parti ricorrenti siano costantemente chiamate ad effettuare visite specialistiche cardiologiche ed attività consequenziali (prescrizione di farmaci, refertazione di esami, eccetera),





- durante l'orario di lavoro, nonché i turni di pronta disponibilità (sia ambulatoriale che di pronto soccorso), e ciò verosimilmente per carenza e/o insufficienza dell'organico dei medici cardiologi;
- 3) il D.M. 30.1.1998, recante le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non riconosce alcuna equipollenza tra le specializzazioni di cui i ricorrenti risultano dotati (medicina interna o gastroenterologia) e la specialità di cardiologia;
 - 4) il D.M. 18.1.2006, citato ed allegato dalla resistente, non solo appare irrilevante al fine di corroborare la tesi dell'azienda resistente, posto che riguarda il prelievo di organi e tessuti e, pertanto, si limita a riconoscere l'equipollenza tra medicina interna e cardiologia *“solo per la valutazione dell'attività di coordinamento di prelievo di organi e tessuti”* (così espressamente l'Allegato 1), ma anzi rafforza la tesi delle parti attrici, in quanto limita espressamente l'equipollenza alle attività attinenti al prelievo di organi e tessuti, confermando, ove ancora occorresse, per tutto il resto, la non equipollenza tra le specialità in questione;
 - 5) il parere del Consiglio dell'ordine dei medici appare irrilevante ai fini di causa, posto che lo stesso non assurge a fonte di rango normativa idonea a disciplinare la materia delle equipollenze; lo stesso, inoltre, appare inattendibile non solo per la sua estrema laconicità, ma anche perché si limita a specificare che i medici internisti sono in grado di refertare gli E.C.G..;
 - 6) nessuna rilevanza può rivestire, nella materia, la problematica delle carenze di organico;
 - 7) l'assegnazione delle parti ricorrenti ad attività proprie della branca cardiologica, alla luce delle deduzioni e degli atti di causa, appare dunque illegittima.





Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui sopra, con il conseguente dovere dell'azienda convenuta di astenersi dall'assegnare le parti ricorrenti ad attività proprie della cardiologia.

La domanda di risarcimento del danno va disattesa, tenuto conto dell'estrema genericità delle allegazioni.

La complessità delle questioni esaminate nonché l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto,

ACCERTA l'illegittimità dell'utilizzazione delle parti ricorrenti in sostituzione dei medici cardiologi ovvero per l'espletamento di attività proprie del medico cardiologo, con conseguente dovere dell'azienda convenuta di adottare le determinazioni consequenziali;

RIGETTA la domanda risarcitoria;

COMPENSA le spese processuali-

Così deciso e pubblicato, in Catania, 11/05/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. M. FIORENTINO

